




Associazione Docenti Italiani

<http://www.adiscuola.it>

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: UNA COMMEDIA ITALIANA

Giampaolo Sbarra

Presidente ADi della Regione Veneto



Meditate gente... meditate - Ci vuole disciplina nella scuola



Chi ha paura del voto in condotta?

Dopo la numerosa e incomprensibile normativa uscita in questi mesi, il Ministro annuncia alla stampa una stretta sul voto di condotta: *"La condotta farà media e l'insufficienza sarà più facile"*.

Di fronte a tanta estemporaneità, c'è da restare allibiti.

Ma

- qualcuno pensa davvero che le misure varate *spaventino* gli studenti?
- qualcuno crede davvero nella capacità salvifica di queste misure?
- qualcuno ha letto seriamente ciò che è scritto nei vari documenti emanati negli ultimi sei mesi?
- qualcuno ricorda *en passant* che sull'argomento era già intervenuto il ministro Fioroni?

Ma andiamo con ordine.

Sulla condotta era già intervenuto il ministro Fioroni

Sul tema della valutazione del comportamento era già intervenuto (anticipando la logica della Gelmini) il Ministro Fioroni, modificando lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 235/2007 a modifica del D.P.R. n. 249/1998).

La modifica apportata allo Statuto dal DPR di Fioroni, prevede sostanzialmente due cose:

1. l'introduzione della possibilità di sospendere dalle lezioni uno studente per gravi motivi disciplinari, anche per un periodo di tempo che comporti l'esclusione dallo scrutinio o la non ammissione all'esame di Stato.

Dallo Statuto (come modificato dal DPR del 2007)

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

2. la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità.

In sostanza, con le modifiche allo Statuto introdotte da Fioroni, era già possibile punire uno studente dal pessimo comportamento con la non promozione alla classe successiva o la non ammissione all'esame di fine ciclo.

Qual è la "ventata di novità" portata dal Ministro Gelmini?

Cosa dice la L. 169/08

Sostanzialmente la L. 169/08 di conversione del D. L. 137/2008) aggiunge che **il voto di condotta:**

1. **"concorre alla valutazione complessiva dello studente";**
2. **"determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo."**

Cosa significhi il punto 2, è chiaro: assegna un voto numerico al comportamento descritto nel DPR 235/07; vale a dire, una pura formalità, da un certo punto di vista, per quanto concerne i "macrobulli", ma un bel regalo ai "microbulli", come vedremo alla fine.

Cosa, invece, significhi il punto 1 è più difficile da spiegare. Potrebbe significare che il voto di condotta, concorrendo alla valutazione complessiva, dove c'è l'assegnazione del credito (cioè in ciascuno dei tre anni conclusivi della scuola superiore) partecipa alla definizione della media dei voti grazie alla quale viene attribuito il credito scolastico con cui lo studente si presenterà all'esame. Non fosse questo, e non fosse individuato un meccanismo diverso di coinvolgimento oggettivo, resterebbero pure chiacchiere, perché l'attribuzione del credito ha un carattere automatico (essendo strettamente connesso alla media dei voti conseguiti, e quindi lascia pochi margini di libertà) e non dipende - se non in minima parte e sempre nell'ambito della "fascia di credito" raggiunta con la media - dai giudizi più o meno oggettivi sul comportamento, che introdurrebbero elementi di arbitrio che si vogliono esclusi dalla valutazione conclusiva.

Insomma, la legge 169/08 non è ancora sufficientemente chiara, e del resto rinvia ad un Decreto successivo la definizione delle norme relative all'attribuzione del 5 in condotta, vista la gravità delle conseguenze.

... e la C.M. 100/2008

Nel frattempo, però, esce la C. M. 100, nel dicembre 2008, per dare alcune delucidazioni sui processi aperti dalla L. 169.

Sul voto di condotta, la C. M. conferma ovviamente la L. 169 (bocciatura con il 5 e partecipazione del voto di condotta alla valutazione complessiva), con una piccola ma significativa aggiunta:

*"La valutazione del comportamento concorre, **unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline**, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento - espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe - corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell'allievo all'anno successivo e all'esame conclusivo del ciclo."*

La significativa aggiunta è quella sottolineata e in grassetto: **"unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline"**: può significare che il voto di condotta, unitamente ai voti assegnati nelle altre discipline, contribuisce alla valutazione complessiva dello studente e perciò anche all'assegnazione del credito, ove necessario?

Parrebbe di sì, anche perché altro non può significare, visto che l'assegnazione del credito è automatica e lascia pochissimi margini di libertà (per altro già utilizzati attraverso la valutazione della condotta).

... e il DM 5/2009

Ma siamo ancora in attesa del D. M., che esce in gennaio 2009.
Con quali novità?

Nel DM 5/2009 vengono ribaditi i concetti già visti, tra cui la novità introdotta con la CM 100/2008 (**unitamente**), e in più vengono precisate le finalità del voto di condotta; e forse proprio per rendere questo voto più simile agli altri (visto che "unitamente" agli altri deve portare alla valutazione complessiva), si precisa che il voto di condotta deve innanzitutto **"accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile"**, poi c'è anche tutto il resto sui diritti, sui doveri e sulla capacità di rispettare le regole.

"Accertare i livelli di apprendimento": proprio come nelle "materie tradizionali".

E non a caso **si fissa il 6 come livello di sufficienza** (da notare l'assurdità: la sufficienza per un comportamento valutato appena superiore al 5, il quale descrive una condotta ai limiti della criminalità e senza segnali di pentimento)

Ovviamente si apre il dibattito: ma insomma,

questo benedetto voto di condotta entra nel calcolo del credito, "Sì o No ?"

Se **No**, siamo di fronte ad una farsa, messa in scena per un'opinione pubblica credulona, e nulla cambia - se non in peggio, come vedremo - rispetto a prima, per questi motivi che presento sinteticamente:

1. anche prima degli interventi della Gelmini era possibile non ammettere alla classe successiva o all'esame chi si fosse comportato nei modi descritti dallo Statuto delle studentesse come modificato da Fioroni;
2. anche prima della Gelmini la condotta veniva utilizzata per assegnare il credito nell'ambito della fascia raggiunta attraverso la media dei voti (ma il voto di condotta non veniva calcolato nella media).

Se **Sì**, siamo di fronte ad una manifestazione di estemporaneità incompetente, visto che le scale dei voti utilizzate per la condotta e per le altre discipline non sono paragonabili in quanto:

1. con il 5 nelle varie materie si prende il debito, cioè, grazie a Fioroni, "si va a settembre", mentre con il 5 in condotta si viene bocciati;
2. vista la scala dei voti e il valore del 5 (che ai sensi del D. M. 5/2009 si può assegnare solo a chi abbia avuto una punizione che comporti più di 15 giorni di sospensione dalle lezioni, e non abbia dato segni di ravvedimento), il 6 e il 7 rappresentano "brutti voti", mentre nella altre materie possono anche essere "bei voti", ovviamente in relazione a ciascun alunno; per cui potrebbe addirittura accadere che il 7 in condotta (assegnato ad uno studente che si comporta male, ma non tanto da meritare sospensioni dalle lezioni) alzi la sua media del 6, facendo scattare la media dei voti superiore, con aumento del credito scolastico.

la C.M. 10/2009

Di fronte a queste incertezze, tutti reclamano chiarezza; per portare la luce, il ministero emana la C. M. 10 del 2009, in cui - relativamente al problema del credito - si legge che "Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio".

Quali le novità?

1. scompare **"Unitamente** (alla valutazione) **relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline"**;
2. appare "in quanto determina, **autonomamente**, la non ammissione (.) nel caso sia inferiore a sei decimi, **indipendentemente** dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio".

È evidente che gli avverbi apparsi dal nulla, "autonomamente" e "indipendentemente", fanno a pugni con il vecchio "unitamente", forse non a caso eliminato.

Potrebbe questo significare che il voto di condotta non entra nel calcolo della media per l'assegnazione del credito? Può essere, e può essere che si siano accorti del pasticcio creato con norme incompatibili; ma non è ancora chiaro, infatti Tuttoscuola.com scrive che "per il momento il **ministero ha preferito glissare** sull'interrogativo che in questi giorni ha tenuto banco tra dirigenti scolastici e professori degli istituti superiori".

Insomma, non si capisce nulla.

In conclusione

Aspettando i prossimi chiarimenti ...

Restiamo in attesa di *ulteriori* chiarimenti, tanto non dobbiamo assegnare il credito adesso, ma fra quattro mesi, il tempo che escano altri due D. M., almeno una C. M. e due Note di chiarimento.

In ogni caso, alcune cose sono chiare:

1. prima della Gelmini era possibile "non ammettere alla classe successiva o all'esame" chi si comportava nei modi descritti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, ed era possibile dare 7 in condotta (che costituiva l'insufficienza in condotta, e come tale era percepita da tutti) a chi si comportava male;
2. adesso, invece, il 5 (con relativa bocciatura) si può dare solo in casi estremi (di una tale gravità da dover probabilmente coinvolgere ben altre autorità) e con una procedura complicata;
3. il 6 e il 7 (che descrivono comportamenti decisamente negativi) sono **ufficialmente** giudicati voti sufficienti (infatti il D. M. 5/2009 dice che "la valutazione del comportamento inferiore alla **sufficienza**, **ovvero a 6/10**, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione ...")

Come dire: per i *macrobulli* non è cambiato nulla, mentre per i *microbulli* sono previste dal Ministro valutazioni sufficienti. Non è quello che gli studenti devono capire, ma è ciò che scrivono i documenti del Ministro Gelmini.

Ovviamente tutto è avvenuto alla faccia dell'autonomia scolastica.

Due rapide conclusioni, come "il sugo di tutta la storia":

- **Il voto di condotta contava di più prima, quando non contava nulla:** quanto meno sapeva di non dover imitare goffamente i voti "veri".
- **Il Ministero dell'Istruzione non è in grado di produrre documenti chiari, coerenti e applicabili:** è un difetto enorme, per chi pretende di guidare il sistema della formazione e dell'istruzione.

Ci si chiede:

E' davvero impossibile pretendere che il ministero smetta di entrare in dettagli e impartisca solo *norme generali*, poche, meditate e chiare?

E' davvero impossibile affrontare i problemi della scuola del XXI secolo, tra cui quelli del comportamento, senza sguardi strabici alla scuola degli anni Cinquanta, che pare il solo modello a cui ministero e intellettuali affini si ispirino?

SINTESI DELLA NORMATIVA

L. 30 ottobre 2008 n. 169

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"

Art. 2. - Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

C.M. 11 dicembre 2008 n. 100

"Prime informazioni sui processi di attuazione del D. L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169."

Art. 2 - La valutazione del comportamento degli studenti

L'articolo 2 della legge regola la valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di I e II grado a partire dal corrente anno scolastico.

Fin dalla prima valutazione periodica il Consiglio di classe valuta - mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi - il comportamento degli allievi durante l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione. In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari.

La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento - espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe - corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell'allievo all'anno successivo e all'esame conclusivo del ciclo.

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nel contesto della carriera scolastica dell'allievo, richiede che la stessa valutazione venga sempre adeguatamente motivata e verbalizzata, sia in sede di svolgimento delle sedute dei consigli di classe ordinari e straordinari, sia soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

Per la scuola secondaria di II grado, restano ferme le disposizioni previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dalle successive modificazioni e integrazioni². Permane, altresì, per le scuole secondarie di I e II grado, quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni (e dai loro possibili aggiornamenti *in itinere*) purché non in contrasto con le disposizioni della nuova legge.

Nella considerazione che la valutazione relativa al comportamento ha anche valenza formativa (valenza propria peraltro di ogni valutazione scolastica), è importante che le scuole curino con particolare scrupolo:

- l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità (previsto per la scuola secondaria) e la sua autentica incidenza nell'attività quotidiana e

nei rapporti tra le scuole e le famiglie;

- l'informazione, periodica e tempestiva, e il coinvolgimento, attivo e responsabile, dei genitori in merito alla condotta dei propri figli.

I criteri di riferimento per determinare la gravità del comportamento, e la conseguente insufficienza, saranno precisati con apposito decreto ministeriale. La bozza di decreto è stata già predisposta; ha costituito oggetto di un primo confronto con le associazioni dei genitori e degli studenti ed è in fase di stesura definitiva.

D. M. 16 gennaio 2009 n. 5.

"Valutazione del comportamento a scuola"

Art. 1

Finalità della valutazione del comportamento degli studenti

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; -verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

(.)

Art. 2 - Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi.

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4.

C. M. 23 gennaio 2009 n. 10.

"Valutazione degli apprendimenti e del comportamento".

(.)

Nelle more dell'iter di approvazione del regolamento, si ritiene opportuno fornire alle scuole elementi essenziali di informazione, con particolare riferimento alla valutazione intermedia di

imminente scadenza, a conferma ed integrazione di quanto già contenuto nella C.M. n. 100 dell' 11 dicembre 2008.

(.)

Valutazione del comportamento

Per la valutazione del comportamento degli studenti della scuola secondaria di I e II grado il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, definisce i criteri per l'espressione del voto in decimi.

Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio.